

10.3. Decreto 25 novembre 1806, n. 225

Sul modo di terminare le quistioni vertenti fra gli antichi e nuovi Originarj dei Comuni degli Stati ex-Veneti

Viste le Leggi venete 28 aprile 1674 e 7 settembre 1764;
viste le Leggi del Regno 24 luglio 1802 e 23 dicembre 1803;
visto il Decreto Reale 8 giugno 1805 relativo all'amministrazione comunale;
sentito il Consiglio di Stato;

Considerando che, atteso il nuovo sistema di organizzazione ed amministrazione comunale adottato dalle Leggi del Regno, si rende necessario di prescrivere le norme di terminare le questioni da tanto tempo vertenti fra gli antichi e nuovi Originarj dei Comuni ex-Veneti che erano regolati dalle Leggi 1674 e 1764;

Considerando che tali norme devono combinare colle massime generali del nuovo sistema i riguardi dovuti ai diritti speciali competenti agli antichi Originarj dipendentemente dalle dette Leggi Venete;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in amministrazione dei così detti corpi degli antichi Originarj, ora cessati, si ritengono, ed ove non fossero, si richiamano tutti in amministrazione delle municipalità dei rispettivi Comuni, e le rendite di detti beni dal primo gennaio prossimo avvenire sono applicate, come le altre rendite dei Comuni, in contrapposizione delle spese comunali, salvo quanto viene disposto nei seguenti articoli, e ferma la responsabilità dei Comuni per qualunque effetto che fosse poi riconosciuto di giustizia.

Art. 2. È riservata agli antichi Originarj dei rispettivi Comuni la facoltà di provare quali dei detti beni siano stati acquistati da antiche originarie persone col loro proprio danaro.

Art. 3. Non possono considerarsi acquistati col proprio danaro da antiche originarie persone quei beni che fossero acquistati con altri beni dati in permuta o dati in pagamento di credito, qualora non consti che i beni dati in permuta, o i crediti fossero acquistati o contratti col proprio danaro da antiche originarie persone.

Art. 4. Il danaro non può considerarsi proprio delle antiche originarie persone, quando non consti che sia proceduto o da tasse imposte sui soli antichi Originarj, o da sopravvanzi di rendite del Comune che fossero state legalmente ripartibili tra le antiche originarie persone a proprio individuale beneficio.

Art. 5. I beni che, a norma degli articoli 2, 3 e 4, o in forza di giudicati inappellabili o di legittime transazioni anteriori al presente Decreto, fossero riconosciuti dipendenti da acquisti fatti col proprio danaro da antiche originarie persone, se so-

no stati acquistati da esse in società consorziale o privata per sé, e discendenti o eredi e successori loro, tali beni, qualora non consti di legittimo titolo, per cui siano in seguito passati in proprietà del Comune, saranno restituiti agli antichi Originarj per esserne divisa tra loro la proprietà colla stessa norma con la quale ne godevano le rendite, giusta le leggi e legittime consuetudini vigenti durante il Governo Veneto.

Art. 6. Se poi tali beni sono stati acquistati bensì da antiche originarie persone col proprio danaro, ma pel Comune od uomini del medesimo, tali beni resteranno in proprietà del Comune per cui furono acquistati; ma il Comune sarà debitore verso gli antichi Originarj del capitale sborsato per detti acquisti, detratto però dalla somma totale l'importare de' debiti proprj degli antichi Originarj che sussistessero sopra i beni medesimi.

Questo capitale sarà diviso tra gli antichi Originarj con la stessa norma indicata nell'articolo antecedente: il Comune pagherà loro l'interesse del cinque per cento sino allo sborso del capitale, da farsi in termine congruo, da stabilirsi dal Governo a norma delle circostanze.

Art. 7. Tutte le questioni tra gli antichi Originarj e i loro Comuni pendenti, o che potessero insorgere in tutti i Comuni ex-Veneti, ch'erano regolati con dette Leggi, 1674 e 1764 tanto sul riconoscimento dei beni, quanto sopra i relativi effetti di giustizia, sono dichiarate questioni di pubblica amministrazione e saranno decise colle norme prescritte nel presente Decreto.

Art. 8. Gli antichi Originarj come consorti di lite, potranno presentare le loro domande coi relativi titoli e documenti alla Prefettura rispettiva nel termine di sei mesi, spirato il quale non saranno più ammesse.

Art. 9. I Consigli di Prefettura pronunciano sulle domande che saranno prodotte in concorso delle Municipalità rispettive coll'intervento di un Deputato da eleggersi dagli estimati non Originarj, e sentito nelle sue conclusioni il Regio Procuratore presso la Corte di giustizia del dipartimento, salvo l'appello avanti il Consiglio di Stato, a norma dell'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 10. Quanto ai beni ch'erano in separata amministrazione dei così detti corpi degli antichi Originarj, quando cessò il Governo Veneto, e che dopo furono alienati o divisi tra gl'individui originarj in pretesa proprietà privata, fermo interinalmente l'attuale possesso, dovranno aver luogo, dopo il previo riconoscimento, se veramente fossero acquistati da antiche originarie persone col proprio danaro, i successivi effetti che fossero rispettivamente di giustizia a norma degli articoli precedenti.

Le domande però dovranno essere presentate alla Prefettura dalle Municipalità rispettive, e dal Deputato degli estimati non originarj, e dovranno essere chiamati anche gli acquirenti pel loro interesse sul punto della legittimità dell'alienazione; salva poi ogni altra ragione dei medesimi avanti i Tribunali competenti.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, e il Ministro dell'interno, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

10.4. Decreto 4 agosto 1807, n. 128

Sui modi di estinguere le passività dei Comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso

Art. 1. I podestà e i sindaci de' Comuni presentano ai rispettivi consigli comunali, nella prima loro convocazione ordinaria, il quadro dei debiti comunali producenti interesse, e propongono ai medesimi i mezzi più convenienti per estinguerli.

Art. 2. Fra i mezzi da impiegarsi a tal fine sono a preferenza proposti coll'ordine seguente:

- 1) La distrazione delle case e dei fabbricati che non sono necessari all'uso dei Comuni;
- 2) L'esazione de' capitali fruttanti eguali o minor interesse delle passività da estinguersi quando il termine del loro pagamento sia già scaduto o vicino a scadere;
- 3) La vendita de' censi attivi;
- 4) La alienazione degli altri fondi stabili, eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comuni, giusta il disposto dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1803 e dell'art. 2 del Decreto del 25 luglio 1806, relativo alla concessione a livello dei beni comunali incolti.

Art. 3. I consigli comunali scelgono coll'ordine sopra indicato quelle vendite di effetti e quelle esazioni di capitale, che riconoscono necessarie all'estinzione degli accennati debiti, e meno dannose ai Comuni: determinano lo spazio di tempo entro cui debbano eseguirsi gli opportuni atti, e si conformano, quanto al modo di consumarli, alle disposizioni portate dai veglianti regolamenti, e specialmente dall'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 4. I Prefetti o Viceprefetti sorvegliano attentamente per riconoscere i fondamenti delle risoluzioni dei predetti consigli, e ne informano il Ministro dell'interno, qualora risultino contrarie alle proposizioni della Municipalità.